

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 891

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGALLI, ALESSANDRINI, GASPARI, VICENTINI, BELOTTI, FERRARI GIOVANNI, RIPAMONTI, CERVONE, LONGONI, MARTINELLI, BERSANI, CALVI, TROISI, BONTADE MARGHERITA, NAPOLITANO FRANCESCO, VETRONE, TERRANOVA

Presentata il 27 febbraio 1959

Liquidazione degli assegni integrativi al personale telefonico statale in ruolo al 1° giugno 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di presentare tende a sanare alcune gravissime sperequazioni in materia di trattamento di quiescenza di una parte del personale telefonico statale rispetto e al restante personale telefonico e a tutti i dipendenti dello Stato, e ad eliminare alcune contraddizioni macroscopiche nella legislazione previdenziale del personale considerato in questo progetto.

Per poter comprendere i motivi profondamente umani, oltre che spiccatamente equitativi, della nostra proposta di legge occorre accennare brevemente ai precedenti storici che l'hanno determinata.

In seguito alla cessione a società private dei servizi telefonici urbani e di quelli interurbani a media e breve distanza, venne costituita, con regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici perché provvedesse alla gestione dei servizi telefonici non affidati in concessione e, precisamente, di quelli interurbani a grande distanza e di quelli internazionali.

Ai telefonici statali in servizio prima di detta cessione fu riservato un trattamento draconiano: una gran parte di essi venne licenziata, una parte venne assunta dalle

società concessionarie ed una parte, ancora, venne assunta a « contratto » alle dipendenze della nuova Azienda; ed è appunto, su questi ultimi, che intendiamo richiamare la vostra attenzione.

Va subito detto che costoro, privati dello *status* di dipendenti dello Stato, furono assoggettati ad un regime giuridico quanto mai assurdo ed iniquo: venne infatti sancito espressamente nell'articolo 9 del citato regio decreto-legge, n. 884, che: « il predetto personale è assunto per determinati servizi ed incarichi e non ha diritto ad avanzamenti di grado ».

Il detto personale venne assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni mediante una speciale polizza, se « a stipendio », e iscritto al « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, se « a paga giornaliera » (vedasi articolo 10 del regio decreto-legge 22 marzo 1948, n. 504).

A causa dell'estrema irrisorietà dei relativi trattamenti previdenziali — rimasti pressoché immutati dal 1925 in poi — fu istituita, con il decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, una « Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale » con lo scopo di gestire un Fondo, istituito con lo stesso decreto, destinato ad integrare il trattamento di quiescenza di detto personale.

Ma, come nel 1925, si era sentita la necessità di negare ai dipendenti dell'Azienda telefonica ogni e qualsiasi diritto alla carriera, così, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 134, si è sentito il bisogno di stabilire che i benefici che la « Cassa » potrà accordare al personale telefonico statale in quiescenza non dovranno comunque costituire un trattamento superiore a quello usato ad analoghe categorie di impiegati dello Stato.

Il che autorizzava a credere che il trattamento riservato al personale in parola potesse anche essere inferiore a quello goduto dalle analoghe categorie di dipendenti statali, e ciò si è puntualmente verificato in molti casi.

Il decreto legge 22 marzo 1948, n. 504, che restituì al personale telefonico statale lo *status* proprio dei pubblici dipendenti dispose che « per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni in vigore per il personale delle Amministrazioni statali, salvo per il personale dell'Azienda di Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei cui confronti continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 ».

Cosicché scopo della Cassa è quello di integrare con speciali assegni i miserevoli trattamenti di quiescenza spettanti in virtù delle richiamate leggi ai telefonici statali assunti in servizio dal 1° luglio 1925 al 31 maggio 1948, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

* * *

Nella liquidazione degli assegni integrativi per il personale della « ex tabella A », assicurato con polizza I. N. A., dall'ammontare della pensione che spetterebbe al personale stesso in base alle disposizioni del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive aggiunte e modificazioni, viene dedotto, fra l'altro, l'importo della *rendita annua* corrispondente al capitale garantito dalla polizza I. N. A.

Ora, poiché la *rendita annua*, non meglio definita nelle norme citate, viene, nell'applicazione, a identificarsi nella *rendita vitalizia*, il personale della « ex tabella A », dopo aver ricevuto, durante il periodo di servizio, fino al 31 maggio 1948, un trattamento inferiore a quello del restante personale statale, viene a trovarsi, nei confronti del proprio trattamento di quiescenza, in una situazione paradossale.

In pochi anni, dopo quello relativo al provvedimento di quiescenza, i superstiti, restituito l'importo della polizza I. N. A., cominciano ad intaccare il trattamento di quiescenza a causa della rendita a detrarre.

Il fatto che i pensionati, per un complesso di fattori dovuti alla loro età, non possono e spesso neanche sanno mettere a frutto il capitale loro liquidato, diventa una questione trascurabile ove si pensi che, a causa delle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 688, riguardanti la polizza I. N. A., i rapporti Amministrazione-pensionato s'invertono; è in definitiva, il pensionato che è obbligato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 688 a corrispondere una rendita vitalizia allo Stato e non viceversa.

Da questo fatto, al quale il pensionato non può, suo malgrado, sottrarsi che con la morte, nasce un grave sovvertimento dei caratteri principali del trattamento di quiescenza comune a tutto il personale statale; e ciò legittima l'aspirazione della categoria interessata.

Va osservato, inoltre, che si tratta di provvedimento di equità volto a risolvere le necessità di una ristretta categoria con una spesa modesta, sopportabile senza difficoltà da parte della Cassa, e con sensibile economia sia per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici nelle spese per il personale e sia per la Cassa per le semplificazioni conseguenti nella gestione del Fondo.

* * *

Per quanto riguarda il personale della « ex tabella B » quello cioè iscritto al « Fondo per i dipendenti addetti ai pubblici servizi di telefonia » presso l'I. N. P. S., va notato che gli stessi hanno validi motivi di augurarsi che la presente proposta venga quanto prima tradotta in legge in quanto, dal 1931, la pensione dipendente dal Fondo è rimasta ancorata ad un massimale fisso di lire 24.000 annue della paga stipendio, ecc., percepito annualmente dall'iscritto (vedasi articolo 2 dell'apposito Regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098), così

che l'importo massimo di lire 7.500 fino ad un minimo di lire 2.500 mensili, costituiva ancora, nel 1948, l'intero trattamento di quiescenza del personale telefonico statale appartenente alla « ex tabella B »!

La provvidenziale istituzione della Cassa integrativa e la trasformazione del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di cui all'articolo 7 della legge 30 settembre 1929, n. 1405, effettuata in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, permettono finalmente di raggiungere un definitivo assetto del trattamento di quiescenza del personale telefonico statale in parola.

Infatti, per l'articolo 36 della legge n. 1450 il personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici « ex tabella B » ha cessato di appartenere al Fondo speciale.

La Cassa, alla quale con la stessa legge viene trasferito il valor capitale delle pensioni già liquidate e la riserva matematica corrispondente all'iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (verso detrazione dell'ammontare del disavanzo esistente per la gestione passiva del Fondo stesso), dovrà provvedere alle prestazioni ad esso personale spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò vuol dire che a 50 e 55 anni, rispettivamente per le donne e per gli uomini, i dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici provenienti dalla « ex tabella B » riceveranno fino alla loro cessazione dal ser-

vizio statale una pensione, dalla Cassa in luogo dell'I. N. P. S.; pensione variabile, come si è detto, da un massimo di lire 7.500 mensili ad un minimo di lire 2.500 e da liquidare a quel tempo mediante complicati e laboriosi calcoli, con norme conservate in vita solo per gli ex iscritti al Fondo.

Per queste ragioni risulta ora evidente la convenienza di sopprimere una gestione meramente contabile, ed in gran parte fittizia che si risolverebbe fra qualche decennio, dopo laboriosi e complicati calcoli, in una partita di giro.

All'uopo è sufficiente riportare ed arrestare i contributi versati dall'Amministrazione e dagli iscritti all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 1450 del 4 dicembre 1956.

L'inizio delle prestazioni dovrebbe, per economia di provvedimenti, essere opportunamente stabilito all'epoca della cessazione del servizio statale, per il periodo equivalente e per l'importo capitalizzato delle riserve versate per ciascun interessato alla Cassa, in base all'articolo 30 della più volte citata legge n. 1450.

In pratica, inoltre, si otterrebbero notevoli vantaggi per la maggiore semplicità e snellezza nella liquidazione degli assegni integrativi agli iscritti e minori spese per l'Amministrazione della Cassa la quale, in occasione del trasferimento del Fondo dell'I. N. P. S., ha dovuto assorbire, per il periodo 1925-1956 precedente, un disavanzo di gestione di circa 50 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La liquidazione degli assegni integrativi spettanti ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è effettuata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza operare le detrazioni previste negli articoli 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

ART. 2.

Nei confronti del personale già « a stipendio », di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, con-

vertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive integrazioni e modificazioni, l'ammontare del capitale assicurato da ogni polizza non è più suscettibile di aumento dal giorno precedente alla data anzidetta.

La cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Azienda per qualsiasi causa dà diritto alla liquidazione del capitale garantito dalla polizza.

ART. 3.

Nei confronti del personale già « a paga giornaliera » e dell'ex « quadro speciale », a suo tempo iscritto al « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed estensioni, verrà concessa, all'atto del collocamento a riposo, una pensione, liquidata dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, in base al montante della riserva matematica relativa al periodo di iscrizione al Fondo predetto già trasferita, ai sensi dell'articolo 36 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dall'I. N. P. S. — « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » — alla Cassa integrativa.

Dalla data di applicazione della legge suddetta cesseranno i contributi, già previsti dal regio decreto 24 luglio 1931 n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Cassa integrativa.

ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio.